

OGGETTO: Proposta di modifica del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). (in grassetto e corsivo le modifiche proposte)

Articolo 14bis, “Riduzioni in favore dei nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. bonus sociale rifiuti)”.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57 bis del decreto legge n. 124/2019, con il D.P.C.M. n. 24/2025 sono stati definiti i principi e i criteri per l'applicazione anche in materia di TARI dell'agevolazione già riconosciuta in materia di energia elettrica, gas e servizio idrico ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico-sociale (c.d. bonus sociale rifiuti), con previsione di applicazione di tale agevolazione a decorrere dal 1 gennaio 2025 sulla base delle concrete modalità attuative approvate dall'autorità di regolazione ARERA.

Con la deliberazione n. 355 del 31 luglio 2025 ARERA ha approvato il Testo Unico per l'applicazione della suindicata agevolazione, costituita da una riduzione del 25% della tassa dovuta per le abitazioni dei nuclei familiari in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a certi importi, che i comuni e gli altri gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti devono applicare in modo automatico in base ai dati forniti dall'INPS.

Appare necessario introdurre anche nel Regolamento un articolo che richiami tale disciplina, rubricato “Riduzioni in favore dei nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. bonus sociale rifiuti”, con nota esplicativa numerata quale nota n. 1.

Testo attuale	Testo modificato
	<i>1. Ai sensi di quanto stabilito dalla relativa normativa (1), nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate è riconosciuto in modo automatico, sulla base dei dati forniti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il c.d. bonus sociale rifiuti, corrispondente ad una riduzione percentuale della TARI dovuta.</i> <i>2. Nel caso di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, relativi agli anni precedenti a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune può trattenere l'importo dell'agevolazione a compensazione di quanto rimasto insoluto, previa notificazione all'interessato di atto contenente l'indicazione di tale facoltà e la precisazione che l'agevolazione sarà trattenuta decorsi 40 giorni dalla notificazione dell'atto medesimo. Qualora il beneficiario proceda successivamente alla regolarizzazione dei versamenti, l'importo trattenuto a compensazione sarà scomputato dall'importo dovuto.</i> <i>3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente il Bonus sociale rifiuti potrà altresì essere trattenuto dal Comune a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione della irregolarità dei pagamenti del beneficiario.</i>

(1) L'articolo 57 bis, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dispone che: "Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". I principi e i criteri di applicazione del bonus in materia di rifiuti sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24 del 21 gennaio 2025, con previsione di applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2025, e le relative modalità attuative sono state disciplinate dall'Autorità di Regolazione ARERA con la deliberazione n. 355 del 31 luglio 2025.